

Decreto federale

concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un nuovo immobile destinato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e al Programma delle Nazioni Unite contro l'HIV/AIDS (ONUAIDS) a Ginevra

del 15 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 2000² concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 2003³,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'impegno di 59,8 milioni di franchi per un mutuo senza interesse rimborsabile entro cinquanta anni alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Il mutuo è destinato al finanziamento della costruzione di un nuovo immobile amministrativo per l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e per il Programma delle Nazioni Unite contro l'HIV/AIDS (ONUAIDS) a Ginevra.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 16 settembre 2003

Il presidente: Yves Christen
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser
Il segretario: Christophe Lanz

¹ RS 101
² RS 617.0
³ FF 2003 2933

